

IL MONDO DELLE TERRE COLLETTIVE

Notazioni storico giuridiche

PAOLO GROSSI*

Nel solco del lungo e continuo itinerario di ricerca scientifica, che mi ha impegnato e mi impegna fino ad oggi, a partire dai primi anni Settanta del secolo scorso, io mi sono occupato - a più riprese - degli assetti fondiari collettivi esistenti nella penisola. Ciò perché, studiando allora le teorizzazioni dei civilisti ottocenteschi italiani sul tema della proprietà privata individuale, mi accorsi, che, sia pure appartata e anche perseguitata dalla ufficialità borghese, sussisteva vigorosa un'ampia serie di comunità agrarie e soprattutto silvo-pastorali viventi a loro modo l'appartenenza di estesi territori esemplarmente gestiti all'insegna della massima tutela ambientale. E mi sorprendevo l'astio verso questi regimi collettivi e la volontà di *liquidarli*, tetro vocabolo auschwitziano ma chiarissimo nel segnalare l'esigenza di una completa cancellazione.

Una chiave per capire me la dette, allora, un grande intellettuale lombardo, Carlo Cattaneo, che, nel 1851, chiamato a redigere una consulenza su certe terre collettive nell'alta valle del fiume Ticino, entro l'omonimo Cantone elvetico, espresse la sua opinione in una pensosa frase assai significativa: “questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni; è un altro modo di possedere,

*Professore emerito di Storia del diritto medievale e moderno presso l'Università degli Studi di Firenze nonché Presidente emerito della Corte costituzionale.

un'altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli fino a noi”¹.

Cattaneo mi disvelava un mondo alternativo, diverso se non opposto, a quello dell'individualismo borghese trionfante in tutto l'occidente europeo continentale; un mondo perseguitato ma tenace nel resistere all'oppressione del potere politico e dei latifondisti privati. E mi lasciai, allora, irretire dal desiderio di saperne di più: e compresi l'ostinatezza borghese nel distruggerlo grazie a una infinità di leggi liquidatorie: occorreva togliere di mezzo un pericoloso modello di appartenenza alternativa, in cui non c'erano singoli individui a operare, bensì strutture comunitarie tese a conservare un patrimonio consegnato intatto da innumeri generazioni di antenati e da consegnare intatto (e, magari, potenziato) alle future generazioni.

Capii che il mondo delle terre collettive era qualcosa di più di una gestione collettiva del bene/terra, ma si concretizzava in una scelta antropologica diversa se non opposta: all'intenso *antropocentrismo* borghese (che appare chiaro nei Codici Civili della modernità, tutti approntati a valorizzare l'individuo proprietario e i suoi poteri) si opponeva un altrettanto intenso *reicentrismo*, ossia la valorizzazione della cosa-madre di tutte, la terra, rispettata e coltivata da una comunità operosa su di essa. Alla centralità di un dispotico proprietario si opponeva, così, la centralità della terra, una realtà viva sulla quale erano scritte le regole necessarie per la sua salvezza.

Al pianeta ufficiale fondato su un acceso individualismo possessivo si veniva a contrapporre un altro pianeta di impronta comunitaria, entro il quale non sono consentiti arbitrii potestativi di chicchessia, tanto meno dei gestori democraticamente eletti a guida della collettività agraria. Un pianeta, che io ho cercato di descrivere come '*il mondo delle terre collettive*' in un libriccino redatto tre anni fa² e che ripeto oggi per il giornale studentesco fiorentino; un intiero

¹ C. CATTANEO, *Su la bonificazione del piano di Magadino a nome della Società promotrice. Primo rapporto*, ora in *Scritti economici*, a cura di A. Bertolino, Firenze, 1956, vol. III, pp. 187-188.

² P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive - Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Macerata/Roma, 2019.

mondo con regole sue proprie, regole tipiche che derivano la assoluta tipicità da precise scelte antropologiche di fondo, che mettono in disparte il singolo soggetto imponendo la duplice primazia della terra e della collettività a lavoro su di essa.

Tutto questo fa degli assetti fondiari collettivi degli autentici ordinamenti giuridici primari - cioè originari, non derivati - all'interno della realtà pluriordinamentale rappresentata dalla Repubblica italiana; conclusione che, finalmente, lo stesso legislatore nazionale ha formalmente riconosciuto e normativamente legittimato nel 2017 con la Legge 20 novembre, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi). Si è così capovolto il pendolo altalenante della storia, e la vicenda dei nostri assetti si è avviata all'insegna del comune rispetto e della comune ammirazione.

Si è, infatti, pienamente riconosciuto il loro enorme contributo per conseguire un risultato da cui, ormai, dipende la salvezza del nostro globo terracqueo, e cioè una straordinariamente efficiente tutela dell'ambiente ivi realizzata.